



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - ENTRATE GENERALI - TRIBUTI -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ENTRATE GENERALI - TRIBUTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1171 DEL 19/10/2026**

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA PER LA PROCEDURA APERTA
""AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMU/TARI ED EVENTUALI TRIBUTI DI
NUOVA ISTITUZIONE, ATTIVITÀ DI PEREQUAZIONE CATASTALE ED
EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, COMPARTECIPAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE ED INVIO DI SEGN. QUAL.
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE"

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto sindacale n. 16 del 29/06/2026 di "CONFERIMENTO DI INCARICO
DIRIGENZIALE - SETTORE TRIBUTI - PERSONALE - AFFARI LEGALI- PARTECIPATE"

Richiamata la:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2026 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026- 2028";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/02/2026 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028"
- Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2026 "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2027-2028".

Ritenuto di individuare Responsabile del procedimento in oggetto il sottoscritto Dirigente, nonché R.U.P. della procedura aperta in oggetto indicata;

Richiamata la determinazione dirigenziale 817 del 23/07/2026: "INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER "AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMU/TARI ED EVENTUALI TRIBUTI DI NUOVA ISTITUZIONE, ATTIVITÀ DI PEREQUAZIONE CATASTALE ED EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE ED INVIO DI SEGN. QUAL. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE";

Visto il d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;

Dato atto che la scadenza delle domande di partecipazione è fissata il giorno 30/10/2026 come risultante dalla piattaforma SINTEL;

Dato atto che ad oggi non risulta presentata alcuna domanda di partecipazione sul portale SINTEL di ARIA Lombardia;

Rilevato che il CIG originario BC840FA413, a seguito dell'apertura di ticket da parte della Stazione Appaltante è stato variato in BCFE348259;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 836/2026 relativa alla proroga tecnica che si intende confermata per il tempo strettamente necessario alla riapprovazione ed espletamento della nuova procedura di gara, anche al fine di garantire senza soluzioni di continuità un servizio essenziale al mantenimento degli equilibri generali di bilancio dell'Ente;

Considerato che risulta necessario esperire ulteriori approfondimenti in ordine al perimetro della procedura aperta stessa al fine di verificare la piena rispondenza della gara soprarichiamata ai criteri di maggiore economicità e convenienza ai sensi delle disposizioni vigenti;

Ritenuto di dover approfondire - anche con riferimento al personale dell'Ente - l'area tributaria per la quale non risulta necessario un supporto pedissequo all'attività di accertamento data la specializzazione raggiunta dal personale dell'ente stesso;

Ritenuto altresì di dover fare delle verifiche in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio che devono comunque essere garantiti;

Vista la Delibera ANAC n. 929 del 19/10/2019 in base alla quale *"la valutazione in ordine alla possibile revoca e/o annullamento in autotutela della procedura di gara rientri nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante"*;

Visto l'art. 21-quinquies L. 241/1992 s.m.i. che dispone: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione nell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...)"*.

Considerato l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui *"...l'Amministratore è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione"*

dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti quando il contratto non è ancora stato concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte dell'amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, III sez., n. 4026, 30 luglio 2013; Consiglio di Stato, III sez., n. 3748, 29 luglio 2015);

Ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, sussistano motivazioni tali che da legittimare la revoca in via di autotutela della procedura di gara in oggetto per mutata valutazione dell'interesse pubblico originario;

Valutate, in particolare, le ragioni di interesse pubblico e le esigenze di regolamentazione del servizio ed in particolare la necessità di meglio predisporre e differenziare le condizioni economiche poste a base d'asta, anche in relazione ad un piano di riorganizzazione dell'ufficio che veda una graduale e progressiva presa in carico totale di attività ora svolte con l'ausilio del soggetto aggiudicatario;

Sussistendo quindi nella rivalutazione della procedura di che trattasi ragioni di salvaguardia di interesse pubblico, anche al fine di evitare vizi tali da inficiare l'efficienza della procedura, per renderla pienamente rispondente a criteri di economicità e convenienza per la stazione appaltante;

Ritenuto conseguentemente inopportuna la prosecuzione della procedura in parola alle condizioni originariamente previste nel capitolato e disciplinare di gara;

Atteso che i poteri di autotutela sono riconosciuti alla Pubblica Amministrazione dall'art. 17 del D.lgs. 36/2023;

Visti:

- ✂ l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- ✂ gli art. 4,5,6 e 6bis del D.lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- ✂ il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità;

Attestato quanto previsto:

- ✂ dall'art. 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- ✂ dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- ✂ dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- ✂ dall'art. 147bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- ✂ Dalla Legge n. 145/2018 (legge bilancio 2019) in materia di rispetto del pareggio di bilancio;

- ⌘ dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- ⌘ dal D.lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti

DETERMINA

1. di prendere atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante dello stesso e si intendono integralmente qui richiamate;
2. di disporre la revoca in autotutela della procedura aperta in oggetto indicata, garantendo la prosecuzione della proroga tecnica come in premessa indicato;
3. di dare mandato all'ufficio tributi di pubblicare il presente provvedimento anche sui siti di gara nonché predisporre senza ritardo gli atti della procedura aperta in sostituzione a quella oggetto del presente annullamento, recependo le modifiche in premessa enunziate;
4. di dare atto che la revoca in autotutela della gara è intervenuta prima della presentazione di alcuna offerta e prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle stesse.

Si dà atto, infine, che:

- ⌘ *- il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art.147bis D. Lgs.267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;*
- ⌘ *- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- ⌘ *- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

Sottoscritto dal Dirigente
GANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale